



SENT. 191/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59224** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n. 28/2021, depositata in data 29/4/2021

proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE

DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - I Reparto

– 4ª Divisione – Sezione Contenzioso -in persona del dirigente p.t.

dott.ssa Daniela Natale

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato

		SENT. 191/2024	
	e difeso dall' Avv. Andrea Lippi, presso lo studio del quale in Roma,		
	via A. Baiamonti, 4 è elettivamente domiciliato (PEC		
	andrealippi@ordineavvocatiroma.org)		
	VISTO l’atto di appello.		
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.		
	UDITI , nell’udienza del 11 luglio 2024, svolta con l’assistenza della Dott.ssa		
	Eliana Giorgiantoni, il relatore Cons. Roberto Rizzi, la Dott.ssa Marina		
	Propersi, in rappresentanza del Ministero della Difesa, e l’Avv. Andrea Lippi,		
	in rappresentanza della parte appellata.		
	FATTO		
	Con la sentenza n. 28/2021, depositata il 29/4/2021, la Sezione giurisdizionale		
	regionale per la Basilicata, in accoglimento del ricorso proposto da OMISSIS,		
	ex caporale dell’Esercito Italiano, gli riconosceva « <i>il diritto al trattamento</i>		
	<i>pensionistico privilegiato tabellare di 8^ ctg. Tab. A a vita, a far data dal</i>		
	<i>28/8/2015, giorno successivo alla data di scadenza dell’assegno rinnovato per</i>		
	<i>l’ulteriore triennio (2012/2015)», oltre «[a]gli accessori di legge sulle somme</i>		
	<i>arretrate a tal titolo dovute, calcolati secondo quanto previsto dall’art. 16,</i>		
	<i>co. 6, l. n. 412/1991 e dal D.M. n. 352/1998», per l’infermità “<i>esiti di frattura</i></i>		
	<i>del trochite omerale sx con lacerazione parziale della cuffia dei rotatori e</i>		
	<i>periartrite scapolo omerale”</i>).		
	A tale conclusione il primo giudice perveniva, dopo un articolato iter		
	processuale (CTP; approfondimenti istruttori demandati all’UML del		
	Ministero della Salute; rinnovazione delle operazioni peritali – ritenuti		
	« <i>insufficienti e inidonei allo scopo</i> » i risultati della consulenza già espletata -		
	affidata ad un medico iscritto all’Albo “Medici legali CTU” del Tribunale di		
	2		

Potenza), reputando applicabile l'art. 5 della l. n. 9/1980 che prevede che l'assegno rinnovabile possa essere convertito in pensione nel caso in cui, all'esito degli accertamenti sanitari all'uopo disposti, venga constatato il mantenimento dell'iscrizione delle infermità alla medesima categoria correlata al medesimo beneficio temporaneamente concesso (assegno rinnovabile).

Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa interponeva appello, con atto depositato in data 7/9/2021, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 9/1980, art. 167 in combinato disposto con l'art. 191, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 nonché per i riflessi che dette violazioni riverberavano sull'impianto motivazionale della decisione.

In particolare, secondo il Ministero appellante, è erronea la statuizione di riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato a vita anziché temporaneo (anni quattro salvo rinnovo) perché fondata su una non corretta valutazione dei provvedimenti medico-legali: *«il giudice avrebbe dovuto riferire il giudizio diagnostico (...), scaturito dagli accertamenti medico legali effettuati dalla C.M.O. di Taranto in data 28/1/2012 (...) al momento del congedo (28/8/2008) e non certo alla data di espletamento della visita collegiale (28/1/2012), considerato che gli accertamenti sanitari sono stati, in tale sede, effettuati per prima iscrizione tabellare con riferimento (...) alla data del congedo»*.

Pertanto, secondo l'appellante, solo a seguito della visita collegiale in sede di rinnovo del 14/3/2016 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari aveva valutato l'affezione con riferimento alla data di scadenza dell'assegno quadriennale (28.8.2012), constatando l'evoluzione *in melius* dell'infermità e

	SENT. 191/2024	
	l'iscrizione pensionistica alla tabella B (anziché A) con decorrenza 1.9.2012	
	(primo giorno del mese successivo alla scadenza dell'assegno), riconoscendo	
	un'indennità una tantum nella misura di tre annualità di p.p.o. di ottava	
	categoria, liquidata con decreto del Ministero della Difesa del 9/11/2016, n.	
	75.	
	Pertanto, sempre ad opinione del Ministero appellante, non si verte nel caso	
	di specie di un assegno temporaneo di 8^ctg., rinnovato <i>ex officio</i> per ulteriori	
	tre anni, come affermato dal primo giudice, con gli effetti conseguenti di cui	
	all'art. 5, comma 1, della legge n. 9/1980, ovvero il superamento del	
	quadriennio e la conseguente spettanza <i>ex lege</i> di pensione privilegiata	
	vitalizia, bensì di una proroga di pagamento nel limite massimo di tre anni,	
	prevista dall'art. 6, comma 1, della medesima legge n.9/1980 a salvaguardia	
	del pensionato nei tempi procedurali complessi.	
	Chiedeva, pertanto l'annullamento della sentenza.	
	Unitamente all'appello, il Ministero della Difesa formulava istanza cautelare	
	volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza	
	Con ordinanza n. 38/2021, depositata in data 26/10/2021, questa Sezione	
	accoglieva l'istanza cautelare.	
	Con memoria depositata in data 19/6/2024, la parte appellata svolgeva	
	considerazioni adesive alla soluzione interpretativa accolta dal primo giudice	
	e chiedeva il rigetto dell'appello con la conseguenziale conferma della	
	sentenza impugnata. Infine, rappresentava che l'Amministrazione aveva	
	pretestuosamente dedotto una violazione di legge pur se, in realtà, aveva agito	
	per la riforma della sentenza per questioni squisitamente medico-legali, non	
	scrutinabili in appello.	
	4	

		SENT. 191/2024	
	All’udienza del 11/7/2024, la rappresentante del Ministero della Difesa,		
	Dott.ssa Propersi ed il difensore della parte appellata, Avv. Lippi, ribadivano		
	le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti, svolgendone i motivi.		
	La causa, quindi, passava in decisione.		
	DIRITTO		
	Preliminarmente, deve escludersi, come adombrato dalla parte appellata con		
	la memoria depositata in data 19/6/2024, che l’appello, pur se apparentemente		
	strutturato prospettando violazioni di legge, verta su questioni di fatto,		
	circostanza che, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., ne comprometterebbe		
	l’ammissibilità.		
	Invero, ciò che l’appellante ha censurato non è il merito delle valutazioni		
	medico-legali della patologia subita dall’allora militare per causa di servizio,		
	ai fini dell’iscrizione a categoria di pensione, ma la loro sussumibilità nella		
	previsione normativa dell’art.. 5 della l. n.9/1980.		
	L’impugnazione, quindi, indubbiamente verte su una questione di diritto.		
	Nel merito, l’appello è fondato per le ragioni già esposte nell’ordinanza		
	cautelare n. 38/2021 per inferirne la sussistenza del <i>fumus boni iuris</i> , che		
	questo Collegio condivide pienamente e fa proprie, non ravvisando validi		
	elementi per doversene discostare.		
	Il predetto art. 5 della l. n. 9/1980 prevede, al comma 2, che <i>«Entro i sei mesi</i>		
	<i>anteriori alla scadenza dell'assegno, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad</i>		
	<i>accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno stesso viene</i>		
	<i>convertito in pensione, se l'invalidità sia ancora ascrivibile ad una delle</i>		
	<i>categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della</i>		
	<i>Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ovvero in indennità per una volta tanto,</i>		
	5		

qualora l'invalidità risulti invece ascrivibile alla tabella B annessa al decreto stesso. Ove la menomazione non venga più riscontrata, ovvero risulti non classificabile, non compete, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, ulteriore trattamento» al comma 3, che «L'invalido affetto da lesioni o infermità per le quali abbia fruito di assegno rinnovabile ha diritto a conseguire trattamento vitalizio qualora dette lesioni o infermità siano riconosciute, anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A» e, al comma 4, che «Il provvedimento da adottare alla scadenza dell'assegno rinnovabile deve essere emanato entro due anni dalla data della scadenza medesima o da quella di emissione del provvedimento di liquidazione dell'assegno stesso, qualora tale ultima data sia posteriore a quella della scadenza».

Il successivo articolo 6, per neutralizzare gli effetti pregiudizievoli di eccessive durate dei procedimenti di rinnovo, prevede che «(...) qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità, il pagamento dell'assegno è prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione».

Il giudice di primo grado ha erroneamente considerato la valutazione dell'infermità del sig. OMISSIS, svolta ai fini della “pensione privilegiata ordinaria”, con ascrizione di tale infermità alla categoria 8[^], tabella A, dalla CMO di Taranto (verbale n. 120 del 28.1.2012), come una “rivalutazione” a posteriori del “giudizio sulla dipendenza da causa di servizio” operato, ai soli fini dell’“equo indennizzo”, dalla CMO di Bari (verbale mod. C n. 29 del 15.5.2008).

D'altra parte, l'istanza di p.p.o. dell'appellato è addirittura successiva a tale giudizio, essendo stata depositata il 4.9.2008.

Si è trattato, invece, della prima valutazione a fini pensionistici dell'infermità del sig. OMISSIS, riconosciuta dipendente da causa di servizio e, chiaramente, da riferirsi alla data del congedo (28.8.2008) e non certo alla data di espletamento della visita (28.1.2012). Tant'è che, con il decreto n. 132 del 7.7.2014, il Ministero della Difesa ha attribuito al sig. OMISSIS, *“affetto da infermità contratta per causa di servizio ascrivibile alla categoria 8^a dal 28.8.2008 al 27.8.2012”*, il trattamento privilegiato tabellare ordinario per il predetto periodo e non per il periodo successivo al 28.8.2012.

Inoltre, il primo giudice ha anche erroneamente inquadrato:

(a) sia la successiva fase procedimentale volta al “rinnovo [della] pensione privilegiata ordinaria”, svoltasi ai sensi dell'art. 5, commi 2 e ss., legge n. 9/1980, durante la quale la CMO di Bari ha valutato l'infermità, con riferimento alla data di scadenza dell'assegno quadriennale una tantum (28.8.2012), constatandone l'evoluzione in melius e l'iscrizione pensionistica alla Tabella B, con decorrenza dall'1.9.2012 (primo giorno del mese successivo alla scadenza dell'assegno) e non dalla data dell'espletamento della visita (così, verbale della CMO di Bari n. 653 del 14.3.2016, p. 4);

(b) sia la *“proroga dell'assegno rinnovabile”* avutasi ad opera della Ragioneria dello Stato di Potenza nelle more dell'iter istruttorio, in applicazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 9/1980, erroneamente considerata dal primo giudice come un’*“implicita affermazione del mantenimento della gravità della stessa predetta infermità”* (sentenza, p. 9); (c) sia la ricostruzione fattuale operata dal CTU incaricato (sentenza, p. 4-5).

		SENT. 191/2024	
	Pertanto, con decreto n. 75 del 9.11.2016, il Ministero della Difesa, ritenuta		
	l’infermità contratta da ascrivere alla “categoria 8^, tab. B”, anziché alla		
	“categoria 8^, tab. A” e considerata la corresponsione, da parte della		
	Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza di una somma a titolo di proroga		
	sul d.m. n. 132 del 7.7.2014, ha attribuito “l’indennità UNA VOLTA TANTO		
	in luogo della pensione pari a tre annualità di 8^ categoria”. E ha		
	espressamente stabilito che l’importo [non fosse corrisposto “in quanto		
	interamente versato al Tesoro dello Stato a parziale scomputo della somma		
	concessa a titolo di proroga” sul d.m. n. 132 del 7.7.2014.		
	Il primo giudice, pertanto, ha travisato i fatti di causa e la disciplina normativa		
	ad essi applicabile posto che, in applicazione della stessa, il sig. OMISSIS		
	avrebbe avuto diritto a conseguire il riconosciuto trattamento vitalizio, anziché		
	un’indennità una tantum, soltanto se l’infermità riscontrata fosse stata		
	qualificata, “anche in epoca successiva alla scadenza, ascrivibile ad una delle		
	categorie previste dalla tabella A” (art. 5, comma 3, legge n. 9/1980), ipotesi		
	che, come visto, non risulta essersi verificata, stante l’iscrizione dell’infermità		
	alla Tabella B in sede di rinnovo.		
	Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sentenza impugnata deve essere		
	annullata.		
	Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c. e si		
	liquidano in favore del Ministero della Difesa nell’importo di euro 500,00.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello		
	definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la		
	sentenza impugnata.		
	8		

		SENT. 191/2024	
	Liquida le spese in favore del Ministero della Difesa nell’importo di euro		
	500,00 (cinquecento/00), ponendo il relativo onere a carico della parte		
	appellata, risultata soccombente.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.		
	L’ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 23 LUGLIO 2024		
	IL DIRIGENTE		
	Dott. Massimo Biagi		
	Firmato Digitalmente		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	Firmato Digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 23 LUGLIO 2024		
	IL DIRIGENTE		
	Dott. Massimo Biagi		
	Firmato Digitalmente		
	9		

SENT. 191/2024

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 23 LUGLIO 2024

IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato Digitalmente